



## **COMUNE DI FORLÌ**

### **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

**Testo in vigore dal 01/01/2024**

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 15/04/2024

#### **Articolo 1 – Adozione**

Il Comune di Forlì, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360, adotta la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 1 commi 186-205 della citata legge 197/2022.

#### **Articolo 2 – Esenzione**

1. L'addizionale di cui al presente regolamento non è dovuta dai contribuenti aventi un reddito imponibile complessivo, ai fini dell'addizionale stessa, inferiore o uguale all'importo di euro 15.000,00.

2. Se il reddito imponibile complessivo supera la soglia di esenzione indicata al comma 1 precedente, l'addizionale di cui al presente regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo, non costituendo in nessun caso franchigia la soglia di esenzione.

#### **Articolo 3 - Aliquote**

Le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, sono stabilite in misura differenziata secondo gli scaglioni di reddito fissati per l'IRPEF statale dall'art. 11 comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, come di seguito riportato:

- a) scaglione fino a 15.000,00 euro: aliquota 0,55 per cento;
- b) scaglione oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro: aliquota 0,55 per cento;
- c) scaglione oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro: aliquota 0,78 per cento;
- d) scaglione oltre 50.000,00 euro: aliquota 0,79 per cento.

#### **Articolo 4 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento, nel testo attuale, entra in vigore dal 01.01.2024.